## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

48.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1978

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE					
PAG.					
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):					
Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali (Modificato dalla II Commissione permanente del Se- nato) (1705-B)					
Presidente 1641, 1643, 1645, 1646 Speranza, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 1643, 1645, 1646					
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):					
Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2295);					
GARGANI GIUSEPPE ed altri: Nuova determinazione delle piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie relativamente ad alcuni uffici dell'amministrazione giudiziaria e presso il Ministero di grazia e giustizia (542) 1646					
Presidente 1646, 1647					

					PAG.
COCCIA					1647
GARGANI GIUSEPPE, Relatore					1646
SPERANZA, Sottosegretario di	Sta	to	pe	er	
la grazia e la giustizia .					1647
Votazione segreta:					
Presidente					1647

## La seduta comincia alle 11.

FELISETTI LUIGI DINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1705-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novem-

bre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali », già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato.

Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri è stata data comunicazione di una precisazione formulata dal Presidente della Commissione bilancio e del parere reso dalla Commissione affari costituzionali, che rendono necessaria l'introduzione di alcune modifiche nel provvedimento.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 2.

Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;
- 3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;
- 4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psicofisiche, la buona condotta, e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sull'organizzazione penitenziaria.

Alle modalità per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal Procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

### ART. 2.

Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico pari ai livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;

- 3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;
- 4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psico-fisiche, la buona condotta e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sull'organizzazione penitenziaria.

Con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le prove cui i candidati dovranno essere sottoposti ai fini di stabilire la graduatoria per le assunzioni.

Alle modalità per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal Procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene con nomina fra gli idonei secondo la graduatoria di cui ai commi precedenti o qualora ciò non sia possibile su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole al ripristino del secondo e del terzo comma nel testo approvato dalla nostra Commissione e che il relatore (al momento assente), aveva espresso parere favorevole a tale modifica. Propongo pertanto di ripristinare il secondo ed il terzo comma del testo della Camera (e proporrò anche le altre modifiche che si rendano necessarie per recepire le indicazioni espresse dalla I Commissione e dalla V Commissione) al fine di concludere l'iter del provvedimento prima delle ferie.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo con il Presidente per le medesime ragioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me proposto ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato. L'articolo 4 era stato approvato dall

L'articolo 4 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto in annualità posticipata sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore.

È, tuttavia, concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funziona-

mento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento della tabella di cui al sopracitato articolo 1.

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

#### ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto, in annualità posticipata, sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore, maggiorato del 5 per cento per spese generali.

È, tuttavia, concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento dell'elenco di cui al sopracitato articolo 1.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 5.

I rimborsi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili né pignorabili.

I conti relativi all'impiego di tali rimborsi sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del comune ed alle spese per gli uffici giudiziari.

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

#### ART. 5.

I rimborsi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili né pignorabili.

I conti relativi alle spese ed ai rimborsi sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 6.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'Istituto o ente finanziatore.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di lire 1.000.

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

#### ART. 6.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'istituto o ente finanziatore. In ogni caso le somme dovute dai comuni per ammortamento di mutui e pagamento di interessi ed i rimborsi dovuti dallo Stato sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Nessuna ulteriore garanzia o fideiussione può essere richiesta ai comuni ai fini della concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti eroga con priorità i mutui per opere in relazione alle quali è stato emesso il decreto interministeriale.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di lire 1.000.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7 ed 8 non sono stati modificati.

L'articolo 9 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 9.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

La II Commissione permanente del Senato l'ha soppresso.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ne ha proposto il ripristino. Propongo di operare tale modifica.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il ripristino dell'articolo 9 del testo approvato dalla nostra Commissione, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'articolo 10 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

## ART. 10.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire duemila milioni per l'anno

1977, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione giustizia del Senato non l'ha modificato. Devo, tuttavia, far presente che in prima lettura non era stato compiutamente recepito, per una involontaria omissione, il parere della Commissione bilancio. Anche in relazione a ciò, il Presidente di quella Commissione ha segnalato la necessità di un aggiustamento tecnico di tale articolo, che va così sostituito:

« All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato in lire seimila milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Accetto l'emendamento del Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento interamente sostitutivo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2295); Gargani Giuseppe ed altri: Nuova determinazione delle piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie relativamente ad alcuni uffici dell'amministrazione giudiziaria e presso il Ministero di grazia e giustizia (542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 giugno 1978, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gargani Giuseppe. Bianco e Patriarca: « Nuova determinazione delle piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie relativamente ad alcuni uffici dell'amministrazione giudiziaria e presso il Ministero di grazia e giustizia ».

L'onorevole Giuseppe Gargani ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI GIUSEPPE, Relatore. Come i colleghi ricordano, le disposizioni contenute nella proposta di legge in discussione sono già state oggetto di esame da parte di un Comitato ristretto in sede referente, essendo stato tale provvedimento varie volte posto all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Poiché giunge oggi in discussione abbinata il disegno di legge già approvato dal Senato (ed inoltre è stata presentata in materia anche una seconda proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Patriarca), propongo di istituire un Comitato ristretto per il vaglio preliminare degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta dell'onorevole relatore di istituire un Comitato ristretto, stante la delicatezza della materia sul tappeto, riguardante un personale che svolge compiti qualificati ed importanti.

Quanto alla possibilità di discutere in sede legislativa anche la proposta di legge Patriarca, riteniamo che la decisione in proposito debba essere condizionata agli orientamenti che emergeranno in sede di Comitato ristretto. Nulla impedirà, del resto, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, di tener conto degli elementi positivi presenti nella proposta di legge Patriarca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che l'esame preliminare degli articoli e degli emendamenti è demandato ad un Comitato ristretto presieduto dal relatore e formato dagli onorevoli Cerrina Feroni, De Cinque, Del Pennino, Maria Magnani Noya, Mellini e Trantino.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1705-B):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Fabbri Seroni Adriana, Felici, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Misasi, Mora Giampaolo, Orione, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Sabbatini, Spagnoli, Testa, Trantino.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO